

**TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Causa
17491/19

**Verbale dell'udienza in assenza
conseguente a **trattazione scritta**
(art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 27/2020)**

Oggi **venerdì 15 maggio 2020 ore 13,00**

il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

richiamate le linee guida 7 maggio 2020 adottate dal Presidente del Tribunale di Bologna a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa 7 maggio 2020 per la fissazione e trattazione delle udienze civili nel periodo 12 maggio – 31 luglio 2020;

dato atto che:

- si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;

- all'esito dell'udienza 23 gennaio 2020 è stata concessa la provvisoria esecuzione parziale e disposta la mediazione delegata, con rinvio della causa alla nuova udienza 30 aprile 2020;

- dopo una richiesta di informazioni con ordinanza 16 aprile 2020, con ordinanza 28 aprile 2020 l'udienza 30 aprile 2020 è stata differita alla data odierna sulla base della decretazione d'urgenza volta a contenere gli effetti dell'epidemia da COVID-19 sull'attività giudiziaria;

- l'ordinanza 28 aprile 2020 che, in considerazione del rinvio *ope legis*, ha fissato la nuova udienza disponendone lo svolgimento a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020 (poi conv. in l. n. 27/2020), è stata regolarmente comunicata alle parti;

ritenuto che:

- entrambe le parti hanno depositato in via telematica la nota scritta entro il termine assegnato con l'ordinanza 28 aprile 2020,

- come previsto dall'ordinanza 28 aprile 2020, la causa viene decisa come da sentenza inserita nel presente verbale;

- come già indicato nell'ordinanza 28 aprile 2020, il provvedimento inserito nel presente verbale telematico non è oggetto di autonoma comunicazione (v. ora le linee guida 7 maggio 2020);

p.q.m.

il giudice decide la causa come da sentenza che segue e che viene pubblicata a verbale.

Il giudice
Antonio Costanzo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del magistrato Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

definitiva nella causa civile n. 17491/19 R.G. promossa

Oggetto:
OBBLIGAZIONI

da

FARMACIA C. DEL DR. M. G., corrente in [...], in persona del dr. [...], nato il [...] a [...] (avv. [...]);

- ATTORE

contro

A. s.p.a., con sede legale a [...] (avv. [...]);

- CONVENUTA

* * *

Oggetto del processo: obbligazioni.

* * *

CONCLUSIONI

Per l'**attore**:

come da nota scritta depositata il 12 maggio 2020:

<<Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione ed istanza disattesa

dichiarare ammissibile e fondata la presente opposizione; per l'effetto

• revocare il Decreto Ingiuntivo n.4897/2019 previa declaratoria di insussistenza del diritto della opposta a richiedere le somme così come ingiunte nei confronti dell'odierna opponente, sempre per le motivazioni spiegate in premessa, qui da intendersi per integralmente riportate e trascritte.

• condannare la Società opposta all'integrale rifusione delle spese e competenze del giudizio.

Con il rigetto delle avverse conclusioni e richieste

Salvezze illimitate>>.

Per la **convenuta**:

come da nota scritta depositata il 12 maggio 2020

<<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi indicati in parte narrativa e premesso ogni provvedimento ritenuto opportuno, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

In via pregiudiziale

Rilevato che l'attrice opponente non ha a tutt'oggi esperito il procedimento di mediazione che era stato disposto all'esito della prima udienza del 23/1/2020, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione proposta dalla Farmacia C. del Dr. [...] con condanna della stessa alla rifusione delle spese legali relative al presente procedimento, come da allegata nota spese (che sostituisce quella precedentemente depositata).

Nel merito

- in via principale: rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 4897/2019 (n. 13527/2019 R.G.) emesso dal Tribunale di Bologna in data 11/9/2019 nei confronti della Farmacia C. del Dr. [...];

- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare l'opponente Farmacia C. del Dr. [...] al pagamento in favore di A. S.p.A. della somma di € 23.354,66, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata come dovuta in corso di causa, in ogni caso maggiorata di interessi di mora ai sensi del D. Lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;

- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014 del presente giudizio, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A..

Nella denegata ipotesi in cui non venga dichiarata l'improcedibilità dell'opposizione, ci si riserva di integrare, precisare e modificare le domande, nonché di formulare istanze istruttorie e produrre documenti, nei termini di legge>>.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Il processo, instaurato con citazione notificata il 6 dicembre 2018 via PEC, si è svolto nelle forme del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

2.

Il decreto ingiuntivo opposto trae origine dalle compravendite delle merci meglio indicate nelle otto fatture – prodotte unitamente ad una nota di credito - azionate in sede monitoria.

Si rimanda alla integrale lettura del ricorso per decreto ingiuntivo, nel quale – ripercorse le vicende societarie inerenti alle tre società che avevano emesso le fatture – sono compiutamente descritti i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda monitoria e le ragioni per cui gli affermati crediti fanno capo alla società odierna convenuta opposto.

Si richiamano altresì i documenti allegati al ricorso,
Col **decreto 11 settembre 2019 n. 4897** è stato ingiunto all'odierna opponente di pagare all'odierna opposta la somma capitale di euro 23354,66 oltre interessi come da domanda e spese processuali.

3.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

4.

In atto di citazione, l'opponente – senza specificamente contestare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda – ha affermato di avere <<sempre pagato con regolarità e puntualità i propri impegni economici>>

Alla prima udienza di comparizione 23 gennaio 2020 i difensori hanno discusso della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

5.

Con **ordinanza 23 gennaio 2020**, concessa la provvisoria esecuzione, è stata disposta la mediazione delegata sulla base della seguente motivazione:

<<...

richiamati gli atti,

considerate le questioni controverse;

ritenuto che:

- l'opposizione per un verso non contiene alcuna effettiva e precisa contestazione dei fatti posti a fondamento dell'ingiunzione, restando viceversa sul mero piano della contestazione del valore probatorio attribuibile ai documenti di cui al procedimento per decreto ingiuntivo, mentre le parti devono sempre prendere posizione sui fatti; per altro verso sembra alludere ad avvenuti pagamenti che però non specifica e non comprova con documenti;

- può dunque essere concessa la provvisoria esecuzione;

- appare ad ogni modo nettamente preferibile una soluzione amichevole;

- la causa ha infatti ad oggetto diritti disponibili e l'invio in mediazione ex art. 5, 2° co., d.lgs. n. 28/2010 ne consente la risoluzione con un accordo amichevole (si intende qui richiamato in linea generale il Protocollo sulla mediazione delegata discusso nell'ambito dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 19 novembre 2015);

- natura della causa e valore della stessa, condotta anteriore al processo, posizione assunta sin qui dalle parti e documentazione prodotta, prevedibile non breve durata del processo, entità dei costi processuali attesi (e verosimilmente non proporzionati alla posta in gioco), possibilità per le parti di definire un ragionevole equilibrio tra rispettive posizioni, rendono opportuno il passaggio della causa in mediazione: poiché nel caso di specie è stato promosso giudizio ex art. 645 c.p.c., l'omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell'opponente (attore in senso processuale), comporterà l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione;

- in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle spese del giudizio si provvederà anche su spese e indennità del

procedimento di mediazione, e sul compenso del difensore per l'assistenza prestata durante la procedura;

- la partecipazione personale delle parti assistite dai difensori al primo incontro informativo di mediazione (in conformità alle previsioni dell'art. 2 del citato Protocollo 19 novembre 2015) consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione;

- in mancanza di un accordo, saranno esaminate le ulteriori istanze svolte dalle parti;

p.q.m.

A) visto l'art. 648 c.p.c.

concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 4897/19

B)

invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole;

visto l'art. 5, 2° co., d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,

dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, da promuoversi avanti all'organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente, a pena di improcedibilità dell'opposizione e assegna termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

avvisa che la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell'art. 116, 2° co., c.p.c.;

dispone che, a cura della parte istante la mediazione, copia del presente provvedimento sia depositata presso l'organismo prescelto, unitamente all'istanza di avvio;

fissa la nuova udienza nel giorno di giovedì 30.04.2020 alle ore 09,40 per verificare l'esito della mediazione;

invita parte convenuta a depositare in via telematica – se già non compiutamente avvenuto - la documentazione già prodotta in fase monitoria; invita le parti ad una soluzione amichevole della causa: in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza; in caso di accordo anteriore all'udienza i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice, oltre che in via informale (email), mediante comunicazione trasmessa in via telematica con congruo anticipo rispetto all'udienza (per consentire una diversa organizzazione del ruolo); se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza (e dandone avviso al giudice via email)>>.

6.

Con ordinanza 28 aprile 2020:

a) sono state brevemente ripercorse le vicende processuali:

<<Il giudice,

esaminato il fascicolo informatico;

premesso che la programmata udienza 30 aprile 2020 deve essere rinviata in base a quanto previsto dagli artt. 83, d.l. 17 marzo 2020 n. 18 e 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23;

rilevato che il giudizio ha ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;

richiamata l'ordinanza **16 aprile 2020**, con la quale sono state chieste informazioni sulla **mediazione delegata** disposta all'esito della prima udienza 23 gennaio 2020, in occasione della quale è stata concessa la **provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo**;

ritenuto che:

- nell'**ordinanza 23 gennaio 2020** era specificato: <<[...] poiché nel caso di specie è stato promosso giudizio ex art. 645 c.p.c., l'omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell'opponente (attore in senso processuale), comporterà l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione [...]>>;

- l'**opponente non ha risposto** alla richiesta di informazioni, pur formulata nella consapevolezza della sospensione dei termini processuali ma motivata sulla base delle gravi ripercussioni della pandemia sul funzionamento della giustizia (<<[...] è attualmente fissata udienza per il giorno 30 aprile 2020; - le disposizioni del diritto processuale dell'emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice; - è opportuno avvalersi delle potenzialità del processo civile telematico; - nel caso di specie, non è ufficialmente noto al giudice se le parti abbiano o meno trovato una soluzione amichevole; - attesi i rinvii delle udienze (sino ad oggi, di quelle fissate entro l'11 maggio 2020) da disporsi in forza di decretazione d'urgenza è necessario, per una razionale riorganizzazione del ruolo e per evitare attività inutili, sapere quali siano effettivamente le cause che dovranno proseguire per essere decise e quelle nelle quali invece le parti hanno trovato, o sono prossimi a trovare (in un termine che i difensori indicheranno al giudice), un accordo; [...]>>: così si legge nell'ordinanza 16 aprile 2020);

- per contro, con atto depositato in via telematica il 17 aprile 2020 l'**opposta** ha riferito che l'opponente non aveva instaurato nel termine di quindici giorni (assegnato all'esito dell'udienza 23 gennaio 2020) la procedura di mediazione delegata e ha eccepito l'**improcedibilità dell'opposizione** a decreto ingiuntivo, chiedendo altresì la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione>>;

b) si è evidenziata l'opportunità di avvalersi delle potenzialità del P.C.T. e si è disposta la trattazione scritta:

<<ritenuto che:

[...]

- è opportuno avvalersi delle potenzialità del processo civile telematico;

- nel caso di specie, non risulta essere stata instaurata la procedura di mediazione;

- attesi i rinvii delle udienze (sino ad oggi, di quelle fissate entro l'11 maggio 2020) disposti in forza di decretazione d'urgenza è necessario, per una razionale riorganizzazione del ruolo e per evitare attività inutili, sapere quali siano effettivamente le cause che dovranno proseguire per essere decise e quelle nelle quali invece le parti hanno trovato, o sono prossimi a trovare (in un termine che i difensori indicheranno al giudice), un accordo;

- è opportuno che in caso di accordo tra le parti sia depositata dichiarazione di rinuncia agli atti e, se necessaria, la relativa accettazione, per consentire l'immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima dell'udienza;

- nel caso di specie, poi, è opportuno esaminare la questione inerente alla **improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo**, sollevata dall'opposta e di per sé idonea – ove l'eccezione si rilevasse fondata – a definire il giudizio senza entrare nel merito;

- la questione si presta ad essere decisa secondo il modello delineato dall'art. 281 *sexies* c.p.c.: occorre però tenere conto delle speciali disposizioni introdotte con decreto legge in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In sostanza, la causa si sarebbe prestata ad una definizione secondo il modello decisorio di cui all'art. 281 *sexies* c.p.c. (o, su istanza parte, ai sensi dell'art. 281 *quinquies*, 2° co., c.p.c.), ma la programmata udienza, così come altra successiva eventualmente richiesta da una parte e da fissarsi nel successivo periodo decorrente (allo stato) dal 16 aprile 2020 e (allo stato) sino al 30 giugno 2020, come disposto in via di anticipazione dalle linee guida di cui al già citato decreto n. 28/2020 del Presidente del Tribunale di Bologna, va di regola evitata l'udienza con comparizione fisica dei difensori (art. 83, commi 6° e 7°, lett. g), d.l. 17 marzo 2020, n. 18), dovendosi invece privilegiare il ricorso alle modalità di cui alle lettere *f*) ed *h*) del 7° comma, già citato. In generale, la fissazione di un'apposita udienza per la sola precisazione conclusioni, che nelle cause più complesse talora permette alle parti di meglio puntualizzare domande, eccezioni e istanze, risponde essenzialmente allo scopo di consentire un ordinato passaggio alla fase decisoria, avuto riguardo al complessivo carico di lavoro del giudice; peraltro, nell'ambito del processo civile telematico l'attività del difensore consistente nel formulare le conclusioni finali <<*davanti*>> al giudice (art. 189, 1° co., c.p.c., richiamato dagli artt. 28 *quinquies* e 281 *sexies*, c.p.c.) può essere adeguatamente esercitata anche senza dover comparire fisicamente davanti al magistrato. Nella specie, è con tutta evidenza opportuno avvalersi della misura di cui alla lettera *h*), con fissazione di una udienza solo virtuale e assegnazione di un termine anteriore a detta udienza per il deposito di una estremamente **sintetica nota conclusiva**, nella quale le parti preciseranno le **conclusioni finali** e in breve, e nei limiti meglio definiti in dispositivo, potranno svolgere **concise argomentazioni** a sostegno delle proprie ragioni, nel rispetto del principio del giusto processo (cfr. Cass., sez. III, 13 novembre 2019, n. 29354);

- la **nuova udienza** svolgerà dunque secondo la modalità della **trattazione scritta** (nella prassi detta anche cartolare, benché manchi il deposito di atti cartacei) di cui alla **lettera h) dell'art. 83, 7° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18**;

- tale modalità di trattazione (scritta) ben si presta al **caso di specie**: le parti potranno, se del caso, *a*) formulare **istanze in ordine al prosieguo del processo**, se ancora interessate, ed in particolare le **conclusioni finali** e brevi e non ripetitive **argomentazioni** ai fini della decisione con sentenza **sulla eccezione di improcedibilità**, come meglio specificato in dispositivo, oppure, in alternativa, *b*) attivare il meccanismo che consenta l'immediata declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;

c) sono state date le istruzioni e disposizioni del caso:

<<ritenuto che:

[...]

- su tali premesse, oltre a disporre il **necessario rinvio della già programmata udienza**, imposto dagli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e 36, 1° co., d.l. 8 aprile 2020, n. 23, occorre dunque assegnare alle parti **un termine** per una estremamente sintetica memoria, o <<*nota scritta*>> (secondo la terminologia di cui alla lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.), con la quale rispondere all'interpello nei limiti sopra delineati;

- ciò significa che: **a)** da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica - **non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza**, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi secondo i criteri sopra accennati: pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il termine udienza, si collega all'**art. 134, 1° co., c.p.c.**, che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <<*fuori dell'udienza*>>, e va coordinata, oltre che con l'**art. 183, 1° e 7° co., c.p.c.**, anche con gli **artt. 281 sexies, 429, 669 sexies e 669 octies, 702 ter c.p.c.**) e di ragioni pratiche concernenti la regolare tenuta dei registri informatici di cancelleria e la documentazione del lavoro del magistrato, verrà redatto (negli uffici di merito di primo grado lo farà per lo più il giudice, posto che di solito, si tratta di un fatto notorio, l'assistenza del cancelliere neppure è assicurata nelle udienze per così dire tradizionali, come invece vorrebbe l'art. 130 c.p.c.) **un verbale ad hoc** nel quale - sulla falsariga di quanto previsto dall'**art. 126 c.p.c.** ma coi necessari adattamenti, relativi, ad esempio, all'indicazione delle persone intervenute (qui invero i difensori intervengono prima dell'udienza e col deposito di atti in via telematica) e delle circostanze di luogo e di tempo del compimento degli atti (parrebbe irrilevante, quanto all'operato del giudice, che ciò avvenga o meno nei locali ove ha sede l'ufficio giudiziario) - si darà atto, previa verifica della regolare comunicazione dell'ordinanza che dispone la trattazione scritta, di quanto eventualmente compiuto dalle parti nei termini assegnati nonché delle determinazioni assunte dal giudice all'esito dello, specialissimo, svolgimento dell'udienza ai sensi della lettera *h*) dell'art. 83, 7° co., d.l. cit.; **in pratica, nel caso di specie, si provvederà sulle istanze delle parti relative al prosieguo del processo, si deciderà sull'eccezione di improcedibilità e, ove l'eccezione si rivelasse infondata, si daranno i provvedimenti del caso ai fini della eventuale istruttoria;** **b)** dall'altro, i difensori riceveranno comunicazione in via telematica della **sentenza** (e, se del caso, di contestuale **ordinanza**) pronunciata <<*fuori*>>, o, se si vuole, senza <<*udienza*>>, almeno quale è stata sinora intesa: in realtà, date le caratteristiche del processo civile telematico, la conoscibilità del provvedimento ad opera (dei difensori) delle parti costituite è garantita anche qualora il provvedimento sia incorporato nel verbale dell'udienza virtuale, svoltasi senza comparizione fisica dei difensori e senza che vi assistano le parti, così come delineata dall'art. 83, 7° co., lett. *h*) del d.l. n. 18/2020 (la <<*successiva adozione ... fuori udienza*>>, di cui all'art. 83, 7° co., lett. *h*), cit., sembra dunque riferita alla pronuncia del provvedimento al di fuori di un'udienza che vede i difensori <<*ammessi davanti al giudice*>>, art. 84, 2° co., disp. att. c.p.c., secondo il modello della trattazione orale della causa);

- il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in pratica **sostituiscono la discussione in udienza secondo il modello della trattazione orale**) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti;

- le disposizioni del diritto processuale civile dell'emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;

- il mancato deposito della nota scritta sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica in udienza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel **rito ordinario**), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità che consentano l'immediata estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. anche prima dell'udienza;

- è necessario che **tutti gli scritti difensivi e i documenti** siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro **deposito telematico**.

p.q.m.

Il giudice

- **fissa** la nuova **udienza venerdì 15 maggio 2020 ore 12,20**; l'udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà secondo la modalità della **trattazione scritta** prevista dall'**art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18** e dalle **linee guida** elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna (**decreto n. 28/2020** comunicato il **23 marzo 2020**) e dunque **senza comparizione fisica dei difensori**; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le istruzioni del caso;

- **assegna** termine alle parti sino al **13 maggio 2020 ore 13** per il deposito in telematico di una estremamente sintetica **nota scritta**, articolata per punti, contenente contenenti **le istanze, le conclusioni finali e brevi argomentazioni** (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) ai fini del **prosiegua del processo** e in particolare della sua eventuale **definizione con sentenza**; entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati **in via telematica**;

- **invita** i difensori ad omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, a richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e ad evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell'istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali;

- **invita caldamente** le parti a trovare una **soluzione amichevole**: in caso di **accordo** sopravvenuto, i difensori ne daranno **immediato e tempestivo avviso** al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di **rinuncia agli atti** e relativa **accettazione** (dandone avviso via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione **prima della prossima udienza**; in mancanza di accordo, le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza>>.

7.

A quanto emerge pacificamente dagli atti, la mediazione non è stata promossa.

8.

Il difensore dell'opposta ha eccepito l'improcedibilità dell'opposizione, mentre il difensore dell'opponente non ha preso posizione sul punto: si richiamano le note scritte 12 maggio 2020.

9.

L'eccezione di improcedibilità merita accoglimento.

10.

Di regola e, per così dire, per definizione, l'attore ha interesse a che il giudizio pervenga ad una decisione sul merito della domanda.

Si comprende così la previsione legislativa secondo cui, in linea generale, l'omesso esperimento della mediazione previsto dalla legge (art. 5, comma 1-*bis*, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) o disposto dal giudice (art. 5, 2° co., d.lgs. cit.) comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale (v. anche l'art. 5, comma 2° *bis*).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, però, l'attore in senso processuale non ha la veste di attore in senso sostanziale.

Per effetto delle modifiche introdotte nel 2013, il d.lgs. n. 28/2010 contiene poi alcune disposizioni derogatorie rispetto alle regole generali.

Si veda in proposito l'art. 5, 4° co., d.lgs. cit.:

<<I commi 1-bis e 2 non si applicano:

a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;

b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile;

c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;

d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;

e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;

f) nei procedimenti in camera di consiglio;

g) nell'azione civile esercitata nel processo penale>>.

Secondo l'interpretazione preferibile, attenta alle peculiarità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e alle finalità sottese al d.lgs. n. 28/2010, la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l'improcedibilità (non della domanda monitoria, ma) del giudizio di opposizione e l'acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, posto che:

- l'instaurazione del procedimento monitorio non richiede il previo passaggio in mediazione (art. 5, 4° co., lett. *a*), d.lgs. cit.): pertanto, l'improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione

(comunque successiva alla pronuncia sulle istanze *ex artt. 648 e 649 c.p.c.*) non può di per sé comportare, in assenza di una espressa previsione di legge, la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso (come osservato, ci si troverebbe altrimenti di fronte ad una sorta di improcedibilità postuma di difficile comprensione);

- una diversa interpretazione sarebbe, da un lato, dissonante rispetto alla disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (secondo cui con l'estinzione del processo il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva, art. 653, 1° co., c.p.c.), tanto più quando il decreto sia provvisoriamente esecutivo (artt. 642 e 648, c.p.c.); dall'altro, irragionevole, perché implicherebbe, senza adeguata giustificazione, un inutile dispendio di attività processuale (tutta quella compiuta tra il deposito del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio promosso *ex art. 645 c.p.c.* successiva alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione, artt. 648 e 649 c.p.c.) cui farebbe seguito, nella normalità dei casi, la riproposizione della domanda monitoria e quindi, con buona probabilità, un nuovo giudizio di opposizione: esiti questi contrastanti con le esigenze di buona amministrazione della giustizia (va evitato lo spreco di risorse scarse), col principio della ragionevole durata dei processi (difficilmente realizzabile a fronte della duplicazione di cause riguardanti la medesima *res litigiosa*) e con le finalità deflattive perseguite dal d.lgs. n. 28/2010;

- sull'ingiunto grava l'onere di proporre tempestivamente l'opposizione e di costituirsi se vuole evitare la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo *ex art. 647 c.p.c.* ed il formarsi del giudicato (nei limiti in cui esso opera); coerente con questa impostazione, ricavabile direttamente dalla legge, è quindi il porre a carico dell'ingiunto-opponente l'onere di evitare l'improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (decreto che acquista così autorità ed efficacia di cosa giudicata esclusivamente in ordine al diritto in esso consacrato);

- la soluzione così proposta, in linea con le peculiarità caratterizzanti la tutela del credito in via monitoria, è comunque equilibrata e non preclude all'ingiunto la possibilità di far valere in un autonomo e separato giudizio eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo e sino al termine per proporre opposizione o che siano sopravvenuti in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nell'ipotesi in cui quei fatti fossero stati introdotti nel giudizio *ex art. 645 c.p.c.* senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento (si rimanda a Cass., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6337).

11.

In questi termini si è pronunciata parte della giurisprudenza di merito (cfr., fra le altre, Trib. Rimini, 5 agosto 2014; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Bologna 20 gennaio 2015; Trib. Bologna, 18 giugno 2015, n. 20864;

Trib. Bologna, 22 giugno 2015, n. 2026; Trib. Bologna, 2 agosto 2016, n. 1966, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, 2, 208) e, nel 2015, anche il giudice di legittimità, sia pur con riferimento ad un caso di mediazione obbligatoria (Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629; in ordine alla finalità deflattiva della mediazione obbligatoria, v. Corte cost., 18 aprile 2019, n. 97).

12.

La mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata nel termine prefissato comporta l'improcedibilità del giudizio.

Ogni altra questione è assorbita.

Peraltro, l'opponente non aveva contestato i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda e non ha provato l'eccezione di pagamento.

13.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo alla somma ingiunta e allo sviluppo del processo (mancanza di istruzione, decisione semplificata dopo discussione orale).

14.

Il decreto opposto era già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo *ex art. 648 c.p.c.* (art. 653, 1° co., c.p.c.).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, **definitivamente** pronunciando, nel **contraddittorio delle parti**, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **dichiara** improcedibile l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo **11 settembre 2019 n. 4897**;

- **condanna** parte attrice a pagare a parte convenuta le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo liquidate in euro 3.620,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.

Bologna, 15 maggio 2020

Il giudice
Antonio Costanzo

sentenza a verbale **Trib. Bologna, 15 maggio 2020 n. 20221**